COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 69 def.

Bruxelles, 4 marzo 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

NOTA INTRODUTTIVA

In applicazione dell'articolo 3 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1969 (1) concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare gli Stati membri a prorogare o a rinnovare tacitamente gli accordi commerciali di cui alla allegata proposta di decisione del consiglio. Si tratta della prima quota 1991 cioè degli accordi la cui scadenza o il cui termine di denuncia cade nel periodo 1° febbraio e il 30 aprile 1991.

La consultazione preliminare di cui all'articolo 2 di questa decisione ha avuto luogo per procedura scritta. Alla conclusione della procedura (30.1.1991) è stato constatato che sono riunite le condizione che prorogano questi accordi di un anno.

I servizi della Commissione hanno inoltre constatato che la proroga degli accordi in questione non ha alcuna ripercussione sulle PMI, ne sulla creazione d'impieghi.

La Commissione ritiene opportuno segnalare che le proposte intese ad autorizzare gli Stati membri a rinnovare e a prorogare per un anno supplementare taluni accordi inclusi in questa quota non pregiudicano l'eventuale suo atteggiamento alla prossima scadenza degli accordi in questione.

---

(1) GU n. L 326 del 29.12.1969, pag. 39.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari(1) , in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi e protocolli indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione 90/225/CEE(2),

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovari detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati,

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggeto di accordi comunitari ; che, peraltro, la presente autorizzazione non puo' mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare ed eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del dirito comunitario,

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune,

---

(1) GU n° L 326 del 29.12.1969, pag. 39
(2) GU n° L 120 del 11.5.1990, pag. 72

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri,

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune,

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione, purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi

Per il Consiglio

Il Presidente

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro	País tercero	Naturaleza y fecha del Acuerdo	Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el
Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og dato/dage	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηρής ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Echéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
Estado-membro	País terceiro	Natureza e data do acordo	Prorrogado ou tacitamente renovado até
(1)	(2)	(3)	(4)
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord/ Accord commercial 30. 1. 1959	27. 5. 1992
	Joegoslavië/ Yougoslavie	Handelsakkoord/ Accord commercial 18. 6. 1958	30. 6. 1992
	Marokko/ Maroc	Handelsakkoord/ Accord commercial 5. 8. 1958	30. 6. 1992
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale 9. 9. 1952	30. 6. 1992
	Madagaskar	Handelsaftale 10. 12. 1965	25. 6. 1992
	Marokko	Handelsaftale 26. 7. 1961	30. 6. 1992
	Senegal	Handelsaftale 11. 4. 1962	10. 7. 1992
	Tunesien	Handelsaftale 8. 6. 1960	31. 5. 1992
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen 31. 1. 1958	31. 5. 1992
	Jugoslawien	Handelsabkommen 11. 6. 1952 Protokoll 16. 7. 1964	30. 6. 1992
	Philippinen	Handelsabkommen 28. 2. 1964	12. 8. 1992
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr 16. 2. 1952	30. 6. 1992
ΕΛΛΑΔΑ	Ιράν	Εμπορική συμφωνία 3. 2. 1976	3. 2. 1992
	Τυνησία	Εμπορική συμφωνία 2. 3. 1960	2. 3. 1992
	Ιορδανία	Εμπορική συμφωνία 27. 2. 1977	27. 2. 1992
	Συρία	Εμπορική συμφωνία 27. 5. 1969	27. 5. 1992
	Μάλτα	Εμπορική συμφωνία 14. 4. 1976	14. 4. 1992
ESPAÑA	Angola	Acuerdo de cooperación y comercial 18. x. 1985	18. x. 1992
	Egipto	Acuerdo comercial 19. x. 1976	18. x. 1992
	República Dominicana	Convenio de cooperación económica 2. x. 1975	1. x. 1992
	Siria	Convenio de cooperación económica 26. 9. 1952	8. 4. 1992

(1)	(2)	(3)		(4)
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964	10. 7. 1992
ITALIA	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1992
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960	30. 6. 1992
	Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1992
PORTUGAL	Paquistão	Acordo comercial	6. 7. 1981	6. 7. 1992

ISSN 0254-1505

COM(91) 69 def.

DOCUMENTI

IT 02

N. di catalogo : CB-CO-91-091-IT-C
ISBN 92-77-69847-0

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo